COMUNE DI GIVOLETTO

Provincia di Torino

Via Sandro Pertini n. 3 Tel. 011 9947036 Fax n. 011 9947154

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N° 5 DEL 28/01/2008

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

Articolo 2 – Principi e finalità.

Articolo 3 – Notificazione.

Articolo 4 – Responsabilità dell'impianto.

Articolo 5 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Articolo 6 – Limitazioni dell'utilizzo dell'impianto.

Articolo 7 – Accesso ai dati.

Articolo 8 – Pubblicità.

Articolo 9 - Uso delle telecamere.

Articolo 10 – Conservazione delle registrazioni.

Articolo 11 – Diritti degli interessati.

Articolo 12 – Sicurezza dei dati.

Articolo 13 – Comunicazione e diffusione dei dati.

Articolo 14 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

Articolo 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Articolo 16 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.

Articolo 17 – Modifiche e trasmissione.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Givoletto, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITA'

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Givoletto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.
Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.
L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità.
Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare:
1. attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
2. identificazione, in tempo reale, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;
3. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
4. prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
5. controllo di determinate aree.

ARTICOLO 3 – NOTIFICAZIONE

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITA' DELL'IMPIANTO

1. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
2. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.

4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

ARTICOLO 5 – NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Al Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs n. 196/2003, è consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.
L'incaricato del materiale di trattamento deve elaborare i dati personali dei quali ha accesso , attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.
Con l'atto di nomina, al singolo preposto saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi;
In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti esso sarà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento;
Nell'ambito della designazione, con l'atto di nomina, al soggetto è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

ARTICOLO 6 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art.2.
L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dalla legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrate, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche) farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.
L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.
I dati acquisiti dell'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

ARTICOLO 7 – ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. D) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 8 – PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorvaglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:
a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza".
c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004;
d) affissione del presente regolamento, all'Albo Pretorio del Comune;
e) descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto risulta nell'allegato **"A"** al presente regolamento:

ARTICOLO 9 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.
E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
1. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
2. comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
3. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 10 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede municipale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.
Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le solo immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini della autorità giudiziarie o di polizia.
I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:
1. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
3. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta o di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo: **a)** la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; **b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni meritevoli di protezione.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persona a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persone di fiducia.
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.
In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente art. 10.
Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale di associati e gli altri soggetti individuati nel precedente art. 7; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.
Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.
Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.
I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del municipio.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Givoletto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n. 196.
Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere la operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile o che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 14 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezioni dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

ARTICOLO 15 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

ARTICOLO 16 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.
In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.
Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.
Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia agli Organi di Polizia Giudiziaria, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.